TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1
È costituita con sede in Cantù l'associazione denominata «CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Cantù A.S.D.» e sigla «C.A.I. Sezione di Cantù A.S.D.», fondata nel 1945.
L'Associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI).
Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO 2

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3
L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 4
Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle componenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esso propedeutiche;
d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come operatori, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d) e successiva lettera f);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, anche in collaborazione con Enti, Scuole ed Associazioni locali;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato «Notiziario» del quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell'associazione,a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO 3

SOCI

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dal Titolo II, art. 6, comma 1 dello Statuto del CAI.

Partecipano alle attività della Sezione con gli stessi diritti anche i Soci CAI appartenenti ad altre Sezioni, che versano la quota associativa sezionale alla propria sezione di appartenenza.

Possono inoltre partecipare alle attività promosse ai sensi dell'art. 4 dello statuto sezionale anche coloro che non risultino tesserati o iscritti presso la Sezione di Cantù o risultino iscritti presso altre Sezioni.

Art. 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale

Art. 10

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per quelle coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.

Art. 11

I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti nel Titolo II, art. 9, comma 4 dello Statuto del CAI e nel Titolo II, Capi II, III e IV del Regolamento Generale del CAI.

Tutti i soci, compatibilmente con la propria capacità di agire, esercitano uguali diritti.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12

La qualifica di socio cessa nei casi indicati dal Titolo II, art. 10 dello Statuto del CAI e dall'art. 15 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Il rapporto associativo è intrasmissibile anche per causa di morte, e l'associato non può pretendere il rimborso del proprio contributo.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con

le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali secondo le norme del Regolamento Disciplinare.

TITOLO 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14
Sono organi dell'associazione:
— l'Assemblea dei Soci;
— il Consiglio Direttivo;
— il Presidente;
— il Tesoriere;
— il Segretario;
— il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti da almeno due anni compiuti.

Capo 1°

ASSEMBLEA

Art. 16
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci ordinari e famigliari maggiorenni e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
— elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del CAI
— determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
— approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
— delibera sull'alienazione, l'acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
— delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;

— delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;

— delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata anche un'assemblea straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci (10) giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nelle sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.
I minori di età possono assistere all'assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentante in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di 3 (tre) deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persone di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21

Le deliberazioni concernenti l'alienazione a soggetti estranei al CAI, l'acquisto o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI a norma degli articoli 15 e seguenti dello Statuto del CAI e del Regolamento Rifugi.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone da un minimo di n. 9 ad un massimo di n. 11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:

il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che però può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23
Gli eletti durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non sono intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti che assume la stessa anzianità del sostituto.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono la stessa anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria

dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
— stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione, sentite Commissioni e i Gruppi, predispone quanto necessario per attuarlo;
— convoca l'Assemblea dei Soci;
— redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
— delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
— delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci; — propone inca ricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
— delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
— cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
— emana eventuali regolamenti particolari;
— proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settanta cinquennali.

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Candidato alla carica di Presidente Sezionale al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione. Queste due diverse cariche possono anche essere ricoperte da un'unica figura: Tesoriere-Segretario su deliberazione del Consiglio.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30
Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 31
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO 5

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 33
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO 6

SOTTOSEZIONI

Art. 34
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Raggruppamento Regionale.
La Sottosezione non è dotata di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non intrattiene rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Essa ha un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del Tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla A.D.
I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
La quota che il Socio della Sottosezione deve versare annualmente è uguale a quella del Socio della sezione.
La sezione lascia alla Sottosezione la metà degli introiti della quota sociale detratta la parte spettante alla sede centrale.
La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione.

Il bilancio della Sottosezione fa parte integrante del bilancio della Sezione.

TITOLO 7

AMMINISTRAZIONE

Art. 35
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Consiglio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 37
I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 38
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'associazione si applica l'Art. 46 del Regolamento Generale del CAI e il patrimonio è devoluto per fini sportivi, conformemente anche a quanto previsto dall'art. 148, comma 8, lettera b) della legge n. 917/1986.
È escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO 8

CONTROVERSIE

Art. 39

Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

— il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;

— il Comitato Direttivo Regionale di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Art. 40

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
Il presente statuto, approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del 05/10/2018 e dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del 05/12/2018 è in vigore dal 06/12/2018.

REGOLAMENTO INTERNO DELLE COMMISSIONI

A norma dell'art. 32 dello Statuto sociale, sono costituite le seguenti commissioni:

— Alpinismo Giovanile: denominata "In montagna con mamma e papà";
— Escursionismo;
— Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera: denominata "Scuola Alto Lario"
— Sci di Fondo Escursionismo;
— Sci Alpino: denominato "Sci Club CAI Cantù"
— Ciaspole;
— Bivacchi - Rifugi ed Opere Alpine;
— Redazione «Notiziario»;
— Ginnastica Presciistica;
— Nordick Walking;
— Gruppo MTB;

Compiti, limiti, competenzeLa Commissione è formata da due o più responsabili; gli stessi cercano possibilmente tra i soci, i propri collaboratori;
Il responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio può nominarlo anche al di fuori del Consiglio, quando manchi l'elemento valido entro i suoi membri; deve però essere maggiorenne e socio da almeno due anni.
La Commissione non ha una propria cassa, ma solo una propria contabilità e disponibilità finanziaria per le spese correnti. Fatta eccezione per la "Scuola Alto Lario" dove vige un loro regolamento interno perché commissione intersezionale.
La Commissione promuove, programma, esegue le varie iniziative e attività in piena autonomia; naturalmente presenta il programma prima dell'inizio, al Consiglio Direttivo per la ratifica ed approvazione.
La Commissione segnala e propone al Consiglio Direttivo i membri meritevoli di menzione; gli atleti distintisi nelle attività di propria competenza, per le eventuali benemerenze.
Al termine di ogni programma, versa le eventuali disponibilità alla segreteria, accompagnata dai relativi rendiconti e relazioni dell'attività svolta.

I Presidenti della Sezione di Cantù

Angelo Marelli
Albino Mazzola
Carlo Galbiati
Gino Sironi
Pietro Tomasi
Alberto Pillinini
Paolo Cappelletti
Sante Armuzzi
Aldo Marelli
Mario Provenghi
Daniele Bosticca
Mario Anzani
Vinicio Verona
Marika Novati
Ambrogio Marelli